

A cura di Redazione Fiscal Focus

Impresa agricola e forma giuridica: tipologie e caratteristiche

Categoria: **Imprese**
Sottocategoria: **Agricoltura**

Per “Forma giuridica” si intende la tipologia giuridica del soggetto cui farà capo l’attività e le norme ad essa conseguenti.

L’impresa agricola può essere esercitata in **4 forme diverse**:

- come impresa (ditta) individuale;
- società di persone;
- società di capitali (anche s.r.l.);
- cooperativa (anche a scopo consortile).

Di cosa si tratta?

Premessa	3
La scelta della forma giuridica	3
Imprese individuali e imprese collettive	5
Le società agricole e il relativo oggetto sociale	6
Requisiti per la costituzione di una società	6
Requisiti specifici per le società di capitali	6
Requisiti specifici per le società di persone	7
Richiesta del codice fiscale e della Partita Iva - Società	7
Richiesta del codice fiscale e della Partita Iva – Imprese individuali	7
La modulistica Agenzia Entrate	8
Imprese individuali	8

Società	8
Il modello AA9/12	11
Codici ATECO	11
I vantaggi nello scegliere l'impresa individuale	13
Società semplice agricola	14
I vantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice . 14	
Società a responsabilità limitata	15
Riferimenti normativi	15

Premessa

La scelta della forma giuridica dipende da una serie di fattori che devono essere analizzati per effettuare una scelta conveniente:

- ➔ conoscenza delle caratteristiche di ogni specifica forma giuridica;
- ➔ considerazione della probabile dimensione che caratterizzerà l'impresa nei suoi primi anni di vita (in qualsiasi momento è comunque possibile cambiare forma giuridica);
- ➔ considerazione dell'effettivo grado di rischio legato all'attività imprenditoriale;
- ➔ considerazione del numero di persone che saranno coinvolte nel progetto imprenditoriale;
- ➔ considerazione dei costi di costituzione e dei costi di gestione annuale.

La scelta della forma giuridica

Per “**forma giuridica**” si intende la tipologia giuridica del soggetto cui fanno capo l'attività e le norme ad essa conseguenti.

Nella scelta della forma giuridica vanno effettuate le seguenti valutazioni:

responsabilità personale dei soci	➔	se si prevede l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l'impresa. Se si pensa di seguire da vicino l'attività si può ad esempio optare per una società di persone o una impresa individuale, pur sapendo che tali forme giuridiche presentano generalmente una composizione di persone coinvolte piuttosto limitata;
patrimonio personale dei soci	➔	se si dispone di un cospicuo patrimonio non si avrà sicuramente convenienza a costituire una società di persone con soci che non sono titolari di beni poiché in caso di insolvenza si rischierebbe di rispondere anche per gli altri soci;

attività svolta e redditi personali

disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile;

capitale per la costituzione e capitale investito

spesso la misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società può rappresentare un elemento che ostacola l'avvio della nuova attività così come il capitale investito; infatti in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa;

quota di partecipazione

un consistente investimento in una società di persone e da effettuarsi solo se si può svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. Infatti l'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società (e agli utili realizzati), risulterebbe rischioso dato che ci si deve assumere una responsabilità illimitata e solidale;

trasferibilità della quota

la possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione anche in sede di successione (insieme alle relative formalità e oneri) sono elementi da tenere in considerazione. Si può infatti dire che a livello generale il trasferimento di azioni e di quote di S.r.l. appare più semplice del trasferimento delle quote di società di persone (in queste società infatti, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l'identità personale dei soci ha un ruolo molto importante tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse modalità previste in fase di costituzione);

sistema di tassazione

il sistema di tassazione varia in base alla tipologia societaria.

Imprese individuali e imprese collettive

L'attività agricola può essere svolta attraverso:

- ➔ le imprese individuali quelle il cui soggetto giuridico è una persona fisica;
- ➔ le imprese collettive, dette anche società, hanno come soggetto giuridico più persone fisiche o una persona giuridica.

Le imprese agricole possono essere configurate in:

Impresa individuale	➔	il soggetto giuridico è una persona fisica.
Società di persone	➔	<p>Il soggetto giuridico è rappresentato dai singoli soci, titolari di diritti e obblighi derivanti dall'attività aziendale.</p> <p>Le tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SS – Società semplice. • S.N.C. – Società in Nome Collettivo. • S.A.S. – Società in Accomandita Semplice.
Società di capitali	➔	<p>Il soggetto giuridico è rappresentato dalla società stessa, che risulta titolare di diritti e obblighi.</p> <p>Le tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S.R.L. – Società a Responsabilità Limitata. • S.P.A. – Società Per Azioni. • S.A.P.A. – Società in Accomandita Per Azioni.

Le società agricole e il relativo oggetto sociale



La società deve avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'**art. 2135 c.c.**. Al riguardo, l'**art. 36, cc. 8 D.L. 18.10.2012, n. 179**, convertito dalla **L. 17.12.2012, n. 221**, ha modificato il citato art. 2, precisando che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale, a condizione che i ricavi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola. Il requisito della marginalità è soddisfatto se i suddetti ricavi risultino non superiori al 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.



ATTENZIONE! La ragione sociale o la denominazione deve contenere l'indicazione di "società agricola".

Le parole "società agricola" non possono sostituire le indicazioni che ciascun tipo societario è tenuto ad avere nella ragione sociale o nella denominazione, ma devono semplicemente aggiungersi.

Il legislatore ha previsto che tutte le società, indipendentemente dalla natura giuridica possono qualificarsi come società agricola.

Requisiti per la costituzione di una società

La ragione sociale o denominazione deve sempre contenere l'indicazione "società agricola".

A seconda del tipo di società prescelto, l'amministratore deve presentare specifici requisiti.

Requisiti specifici per le società di capitali

Si richiede la presenza di un amministratore che deve avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Casistiche particolari

Società agricola di capitali a socio unico



Nel caso in cui solo uno dei membri del consiglio di amministrazione sia imprenditore agricolo professionale (IAP), non vi sono cause ostative alla costituzione della società.

Società agricola con pluralità di soci non IAP



Nel caso di società di capitali sprovviste di soci con qualifica IAP, ma con uno dei membri del consiglio di amministrazione che lo sia, non vi sono cause ostative alla costituzione della società.

Requisiti specifici per le società di persone

Società in nome collettivo (S.N.C.) - È richiesto che uno dei soci possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero.

Società in accomandita semplice (S.A.S.) - È richiesto che il socio accomandatario possieda la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Richiesta del codice fiscale e della Partita Iva - Società



INFORMA - Per richiedere il Codice Fiscale e la Partita IVA è necessario compilare e inviare la «Dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione dell'attività» entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate attribuisce, tramite ricevuta telematica, il codice fiscale e la Partita IVA numerici.

Nella Dichiarazione di inizio attività vanno indicate diverse informazioni.

Richiesta del codice fiscale e della Partita Iva – Imprese individuali

Per aprire la Partita IVA è necessario compilare e inviare la «Dichiarazione di inizio, variazione dati o cessazione dell'attività» entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

L'Agenzia delle Entrate attribuisce, tramite ricevuta telematica, il numero di Partita IVA.

Nella Dichiarazione di inizio attività vanno indicate diverse informazioni.




ATTENZIONE! Le comunicazioni anagrafiche devono essere presentate anche dal produttore agricolo che opta per il «regime di esonero», con conseguente attribuzione del numero di Partita IVA.

La modulistica Agenzia Entrate

Imprese individuali

Il modello Agenzia Entrate da utilizzare è il Modello AA9/12.

Modello AA9/12



DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

Società

Il modello Agenzia Entrate da utilizzare è il Modello AA7/10.

Modello AA7/10



DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE
DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

Il modello AA9/12

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> INIZIO ATTIVITÀ	DATA INIZIO 0 1 0 6 2 0 2 3	
	<input type="checkbox"/> VARIAZIONE DATI	<input type="checkbox"/> L	DATA INIZIO
	<input type="checkbox"/> CESSAZIONE ATTIVITÀ		DATA CESSAZIONE
	<input type="checkbox"/> RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA		DATA INIZIO
QUADRO B SOGETTO D'IMPOSTA	DETTA OVVERO COGNOME E NOME ROSSI MARIO		
	RESERVO A SOGETTO NON RESIDENTE INDIRIZZO COMPLETO (CITTA, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)		
	STATO ESTERO		NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO
Attività esercitata e luogo di esercizio in caso di più attività indicare l'attività prevalente	CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	
	0 1 5 0 0 0	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI	
	VOLUME D'AFFARI PRESUNTO	ACQUISTI INIRACCOMUNICABILI DI BENI DI CLASSE ALZARE, 40-80	
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
	CASCINA ROMA		STATO ESTERO
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)	PROVINCIA
	4 6 0 4 2	CASTEL GOFFREDO	M N

Il modello AA9/12

QUADRO C TITOLARE	CODICE FISCALE		COGNOME	NOME
	X X X X X X X X X X X X X X X			
Dati identificativi	DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato Estero di nascita)	
Residenza anagrafica o, se diverso, Domicilio Fiscale	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)			
	CASCINA ROMA			
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazioni)		PROVINCIA
	4 6 0 4 2	CASTEL GOFFREDO		M N

Il modello AA9/12

Codici ATECO


I codici ATECO che riguardano l'agricoltura sono quelli elencati nella Sezione A – Agricoltura, Silvicultura e Pesca ai quali si aggiungono quelli relativi alle attività agricole connesse.

Dal 1° Gennaio 2021 sono stati aggiunti ed integrati i codici riguardanti coltivazioni di ortaggi e fiori in serre includendo le attività idroponiche ed acquaponiche, nonché l'attività di acquacoltura prevedendo l'utilizzo di processi di acquaponica.



ATTENZIONE! Codici ATECO: 01.13.21 – 01.13.29 – 01.19.21 – 01.19.29 – 03.22.00

The image shows a screenshot of the 'Dichiarazione di inizio attività' (Declaration of start of activity) form for agricultural activities. The form is titled 'Dichiarazione di inizio attività - VARIAZIONE DATI DI CESSAZIONE ATTIVITÀ A TRE ANNI' and is issued by 'Agenzia Entrate'. It includes sections for 'Quadro A' (Data activity), 'Quadro B' (Identification of the activity), and 'Quadro C' (Identification of the activity). The form contains various fields for entering data, including dates, codes, and descriptions of activities.



I vantaggi nello scegliere l'impresa individuale

L'**impresa individuale**, o come viene impropriamente detta "ditta individuale", presenta i seguenti **vantaggi**:

- ➔ non è richiesto un importo minimo di capitale per iniziare;
- ➔ ha una maggiore flessibilità;
- ➔ ha una maggiore rapidità di decisione;
- ➔ minori costi e oneri di tipo amministrativo e contabile;
- ➔ per l'avvio non serve ricorrere a un notaio, ma è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partita Iva;
- ➔ per la chiusura è sufficiente chiudere la partita Iva e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio, Inps e Inail (se prevista);
- ➔ non è obbligatoria la tenuta dei libri sociali, ma solamente la tenuta dei registri prescritti dalla normativa fiscale (registro Iva acquisti, registro Iva vendite e registro dei corrispettivi);
- ➔ bisogna richiedere la smart-card personale alla camera di commercio e/o altro ente incaricato;
- ➔ bisogna iscriversi alla gestione artigiani e commercianti dell'Inps ed eventualmente all'Inail se previsto per il tipo di attività esercitata;
- ➔ è necessario presentare della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso il Comune di residenza del soggetto che intende avviare l'attività. Dal giorno successivo alla presentazione della SCIA è effettivamente possibile iniziare ad esercitare l'attività.

Società semplice agricola



La figura societaria storica in agricoltura è rappresentata dalla società semplice, regolata in linea generale dall'**art. 2251 c.c.**

Nella società semplice, salvo patto contrario, tutti i soci rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali. La s.s. non è soggetta al fallimento e l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha solo funzione di certificazione anagrafica.

La s.s. è comunque importante perché sul piano giuridico costituisce il prototipo delle società di persone. Sia la s.n.c., sia la s.a.s. sono in buona parte regolate nel Codice Civile con un rinvio alle norme poste per la società semplice.

Non può esercitare attività commerciale.

La ragione sociale o denominazione, deve sempre contenere ' indicazione "**società agricola**".

I vantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice

I **vantaggi principali** sono i seguenti:

- ➔ la costituzione e la tenuta della contabilità sono relativamente semplici;
- ➔ le procedure burocratiche, fiscali, contabili e tributarie sono minimi;
- ➔ i costi di costituzione e di gestione sono contenuti: la legge non prevede il versamento di un capitale minimo da parte dei soci, l'importo è stabilito dal contratto sociale.



ATTENZIONE! Gli svantaggi nel costituire una società in nome collettivo e in accomandita semplice:

- ➔ i soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandanti della s.a.s.) personale e solidale. Ciò significa che in caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membro della società. Se uno o più soci non adempie, il debito dovrà essere saldato dagli altri.
- ➔ I rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà, abilità, lealtà e professionalità dei soci.
- ➔ Scegliere i partner sbagliati può compromettere il successo dell'impresa.

Società a responsabilità limitata

Sono previste **3 forme di società a responsabilità limitata:**

- **Srl ordinaria.**
- **Srl a capitale minimo.**
- **Srl semplificata.**



RICORDA - Il capitale sociale nella srl ordinaria non può essere inferiore a € 10.000,00.

I conferimenti devono avvenire in denaro se non previsto diversamente nell'atto costitutivo.

Almeno il 25% del capitale deve essere versato all'atto della costituzione.

E prevista una riserva legale da accantonare annualmente per il 5% degli utili conseguiti.

La riserva può essere utilizzata per coprire le perdite imputata al capitale sociale.

Le caratteristiche delle società a responsabilità limitata a capitale minimo:

- il capitale sociale e ricompreso tra € 1 e € 9.999,00;
- i conferimenti devono avvenire esclusivamente con denaro e versati integralmente all'atto della costituzione;
- la società ha l'obbligo di accantonare una riserva legale pari al 20% degli utili conseguiti annualmente, fino al raggiungimento di €10.000,00;
- la riserva può essere utilizzata per coprire le perdite o imputata al capitale sociale.

Le caratteristiche delle società a responsabilità limitata semplificata:

- il capitale sociale e ricompreso tra € 1 e € 9.999,00;
- i conferimenti devono avvenire esclusivamente con denaro e versati integralmente all'atto della costituzione;
- la società ha l'obbligo di accantonare una riserva legale pari al 20% degli utili conseguiti annualmente, fino al raggiungimento di € 10.000,00;
- la riserva può essere utilizzata per coprire le perdite o imputata al capitale sociale;
- la società a differenza della srl a capitale minimo si palesa nella forma dell'atto costitutivo la cui redazione deve avvenire seguendo un format riportato nel d.m. 138/2012 del ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Dlgs 29 marzo 2004, n. 99;
- Dm 23 giugno 2012, n. 138.